



C i t t à d i S o l o f r a

P r o v i n c i a d i A v e l l i n o

P.zza S. Michele 5 tel 0825 582411 fax 0825 532494

AVVISO ALLA CITTADINANZA

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2018.

IL SINDACO

Visto il decreto della Regione Campania n° 156 del 19.06.2018 **con cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale per il periodo compreso tra il 15 giugno al 30 settembre 2018**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della predetta legge n.116 dell'11 agosto 2014, il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

Vista l'ordinanza sindacale n° 155 del 07.07.2014

RENDE NOTO

Alla cittadinanza:

1. **LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SULL'INTERO TERRITORIO CAMPANO.**
2. **CHE DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2018**, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art.14, comma 8, **SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E' VIETATO LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**, fatti salvi gli interventi d'urgenza, determinati dal Servizio Fitosanitario Regionale, in particolare per la bruciatura di piante affette dal Virus della tristezza degli agrumi causata dal "Citrus Tristezza Virus" (CTV), la cui lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica Italiana (Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, GU Serie Generale n. 23 del 29.01.2014), effettuati esclusivamente sotto il controllo congiunto del Servizio Fitosanitario regionale e Servizio Antincendio Boschivo .

Si richiama, inoltre, l'attenzione:

1. sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art.15, lettera i) del Codice della Strada;
2. sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che le zone boscate, del territorio comunale, attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
3. sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio comunale, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
4. sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
5. sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decesplugiamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
6. sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
7. sul prevenire incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di competenza comunale, nonché all'obbligo di osservare il comma 6 bis, art.182 del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi

boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8. sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SI RICORDA CHE

Ai trasgressori_ salvo i casi previsti dal Codice penale o da diversa disposizione di legge, saranno applicate le Sanzioni amministrative, secondo i casi e comunque in base ai principi della legge n.689/81, ai sensi della legge n.353/2000, da un minimo di euro 1032,91 ad un massimo di euro 10.329,14 e, sulla scorta della Legge regionale n. 11/1996, da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,46 ovvero di euro 103,30 (D.P.G.R. Campania nr. 184 del 27.06.2012), oltre ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Dalla Sede Municipale addì 29 giugno 2018

 **IL SINDACO**
Michele Vignola